

to spazio ed energie non solo al mercato, ma anche alle iniziative solidaristiche e alla loro capacità di rispondere con diversa modalità ai bisogni sociali (Ranci Ortigosa, 1989). Le istanze espresse da gruppi e categorie hanno infatti ottenuto legittimazione e riconoscimento tramite la approvazione di normative settoriali o la costituzione di enti particolari, che le hanno incluse nel sistema pubblico, svuotandone l'iniziativa autonoma.

La crescente estensione del sistema di sicurezza sociale ha alimentato e ad un tempo è stata trascinata da un potere politico (e partitico) tendenzialmente diffusivo e pervasivo, interessato alla gestione delle politiche sociali, utilizzabili anche per l'acquisizione clientelare di aree di consenso. Si sono create così confusioni e strumentalità, con perdita di ruolo e di responsabilizzazione specifica per i diversi attori, pubblici, privati e «sociali». Solo gli anni più recenti registrano, in merito, qualche correzione di rotta, non priva peraltro di vecchie e nuove ambiguità.

### *3. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*

In base all'art. 1 della legge Crispi 17 luglio 1890 n. 6972, tuttora in vigore, sono istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) tutte le «opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto o in parte il fine di:

- prestare assistenza ai poveri, tanto in stato di sanità che di malattia;
- procurare l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico».

La legge Crispi sancisce la natura pubblica delle IPAB e stabilisce regole più precise e rigorose per quanto riguarda le modalità di istituzione, l'obbligatorietà dei documenti contabili, il raggiungimento degli scopi previsti da tavole di fondazione e statuti, la gestione amministrativa.

Ciononostante la legge è il risultato di un compromesso fra chi difende strenuamente la libertà e l'indipendenza delle opere pie, arbitri dei loro immensi patrimoni, e chi è fautore di un intervento più completo da parte dello Stato. Dai lavori della Commissione reale d'inchiesta e dagli Atti parlamentari che pre-